

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2458

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEDESCHI, BOFFARDI INES, BURO MARIA LUGIA, CAPPELLI, CASADEI AMELIA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CITARISTI, FIORET, FORNI, GOTTARDO, LUSSIGNOLI, MANCINI VINCENZO, MAROLI, PERRONE, PEZZATI, PORTATADINO, ZANIBONI, PISICCHIO**

*Presentata il 12 ottobre 1978*

Modifica della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore delle cooperative di lavoro promosse da invalidi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i più recenti ed attendibili dati statistici i lavoratori che prestano attività in Italia sono 20.047.000.

Di questi n. 6.449.000 prestano la propria attività in aziende per le quali ricorre l'obbligo dell'inserimento nel proprio organico del 15 per cento di invalidi.

Ne deriva che, se la legge citata trovasse letterale applicazione, gli invalidi inseriti nel mondo del lavoro dovrebbero essere oltre 900.000 mentre in realtà sono meno di 500.000. In questa sede si parla naturalmente di « veri » invalidi.

Non sono noti i dati precisi relativi all'assenteismo ed alla « resa » di tali lavoratori, è certo che l'assenteismo è piut-

tosto elevato e che la « resa » risulta assai modesta.

### *Aspetti sociali.*

Considerato il numero degli invalidi e la particolare natura e delicatezza di tutti i problemi che li coinvolgono, ne deriva che intorno ad essi ruota una pluralità di interessi tanto di natura economica che di natura sociale, interessi che lo Stato non può certo continuare ad ignorare.

L'erogazione di una pensione di lire 57.400 mensili, anche se in termini assoluti rappresenta un onere di non lieve entità per lo Stato, non ha risolto e non può risolvere alcun problema per il sin-

golo invalido né in termini di appagamento del livello di sussistenza né di appagamento delle altre non meno importanti aspirazioni del « normale » cittadino.

L'articolo 1 della Costituzione quando recita che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro non aggiunge « esclusi gli handicappati »; ma tale mancata esclusione suona ancor più grave, nell'ipotesi in cui non venissero creati per i medesimi quantomeno delle occasioni di lavoro, in quanto se ne dovrebbe dedurre il riconoscimento nei loro confronti della qualità di cittadini.

È dunque l'occasione di lavoro che sta alla base della soluzione del problema invalidi.

Ma gli invalidi costituiscono un « problema » solo per una sfasatura della logica; esemplificando, sono considerati invalidi coloro che, offesi agli arti inferiori, incontrano un gradino che non riescono a superare.

Ma se il gradino viene eliminato non esiste più l'handicappato semplicemente perché è stato a priori eliminato « l'ostacolo ».

Con tutto questo non si può certo realisticamente pretendere che, *ex abrupto*, vengano eliminate tutte le barriere architettoniche (anche se è augurabile che si dia, al più presto, attuazione alle recenti normative in materia urbanistica) ma ciò non toglie che, invertendo la logica delle cose, non si possa per altra strada dare l'avvio ad una soluzione in termini decisivi della questione.

Di fronte al fenomeno invalidi, lo Stato non ha trovato di meglio che porli a carico delle aziende (con oltre 35 dipendenti) *sic et simpliciter*.

Le aziende si sono venute così a trovare accollati degli oneri impropri non di loro competenza.

Si sono trovate impreparate; e fra i tanti motivi che hanno portato molte di esse a gravissime crisi, il « peso » invalidi non ne rappresenta certo l'ultima causa.

Se dunque, né lo Stato, né le imprese hanno potuto (o saputo) risolvere alcunché, è solo l'handicappato stesso che può

essere artefice della propria fortuna, della propria crescita, dell'assunzione di quella responsabilità che nessuno finora ha nemmeno considerato di potergli permettere di assumersi.

Ed ecco perché è nata l'idea della cooperativa di lavoro tra handicappati.

L'idea, perché non potesse essere considerata utopistica, doveva essere verificata nella realtà attraverso un esperimento-pilota.

E l'esperimento c'è stato. Ed ha funzionato.

Tutta la stampa, anche a livello nazionale, si è occupata dell'iniziativa, indipendentemente dal colore politico di origine. Se ne sono occupate le TV locali, le TV nazionali, una TV estera.

Anche se spesso alcuni giornalisti poco hanno compreso del salto di qualità che la costituzione di cooperative tra handicappati comporta, resta il fatto incontrovertibile che l'iniziativa è stata da tutti ritenuta valida.

La cooperativa, in cui sono inseriti anche cittadini non handicappati, pur se in minoranza, ha eliminato nel proprio interno le barriere architettoniche, ha aperto una finestra sul mondo del lavoro, alla quale gli handicappati non stanno a guardare, sentendosi finalmente parte integrante del mondo che li circonda e capaci di guadagnarsi da vivere, come tutti gli altri cittadini, capaci di pagare i contributi previdenziali, capaci di pagare le imposte come tutti gli altri, rinunciando « con sollievo » all'assegno di sostentamento (pensione invalidi civili) che in tal modo resta nelle casse dello Stato.

#### *Presentazione dell'articolo 13-bis.*

Per poter raggiungere lo scopo prefissato è sufficiente inserire un solo articolo nella legge 2 aprile 1968, n. 482, mantenendo ferme tutte le strutture in essere, per non gravare nessuna categoria di inutili adempimenti burocratici.

Sono evidenti i vantaggi per tutti:

a) gli imprenditori si vedono ridotti gli oneri impropri in quanto ricevono di ritorno dalle cooperative un prodotto

con un plusvalore intrinseco a fronte del pagamento di regolari fatture;

b) lo Stato, che non eroga più pensioni ai lavoratori invalidi, riceve regolari contributi previdenziali a fronte di un regolare trattamento pensionistico, in camera le imposte nella stessa misura di

tutti gli altri cittadini e si trova incrementato il prodotto lordo nazionale;

c) gli invalidi che, guadagnandosi da vivere decorosamente, si sentono affrancati da secolari catene le quali spesso hanno fatto di un handicappato fisico anche un handicappato psichico.

## PROPOSTA DI LEGGE

Dopo l'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è inserito il seguente articolo:

« ART. 13-bis. — *Esoneri speciali.* — L'imprenditore che abbia commissionato lavoro a cooperative costituite prevalentemente fra gli invalidi di cui all'articolo 1, può indicare nella denuncia semestrale prevista nell'articolo 21, in apposita colonna, tante unità quante se ne ricavano suddividendo il fatturato semestrale di un operaio qualificato, secondo gli indici ISTAT per il settore di appartenenza.

Alla denuncia di cui al comma precedente il datore di lavoro deve allegare dichiarazione della cooperativa o delle cooperative attestante l'ammontare del fatturato semestrale.

Il datore di lavoro che ottemperi alle disposizioni di cui al presente articolo, è esonerato, per i sei mesi solari successivi, dall'assunzione di tanti invalidi quanti ne risultano indicati nell'apposita colonna della denuncia semestrale ».